Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Giovedì, 28 novembre** — **Numero 281.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

Sua Maestà il Re, con decreto in data 28 corrente novembre, ha nominato vice presidente del Senato del Regno S. E. l'avv. Giuseppe Manfredi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1907, n. 506;

Considerato che in forza della legge succitata il Governo è autorizzato a mantenere in servizio il personale delle reti e delle linee riscattate;

Considerato che nel tempo occorrente per la sistemazione organica, di cui all'art. 25 della predetta legge, è necessario sia provveduto transitoriamente alle condizioni del nuovo personale ed alla disciplina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo dal 1° novembre 1907 l'annesso regolamento provvisorio visto d'ordine Nostro dal ministro per le poste e per i telegrafi.

Art. 2.

Una copia del detto regolamento dovrà rimanere affissa nei locali delle direzioni compartimentali e delle agenzie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giolitti.
C. Schanzer.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

per il personale delle linee e delle reti telefoniche riscattate dallo Stato, approvato con decreto Reale del 20 ottobre 1907

—

TITOLO I.

Personale - Ordine gerarchico

—

Art. 1.

Il personale telefonico si divide in personale di ruolo e personale fuori ruolo.

Art. 2.

Il personale telefonico di ruolo comprende tre categorie:

1ª categoria - Personale tecnico-amministrativo e contabile;

2ª categoria - Personale d'ordine e di commutazione;

3ª categoria - Personale operaio e subalterno (agenti).

Un ruolo unico comprende, per ogni categoria, il personale addetto tanto all'Amministrazione centrale, quanto all'Amministrazione locale.

Art. 3.

Il personale telefonico fuori ruolo comprende:

a) gl'impiegati completivi di commutazione;

b) i gerenti di posti pubblici;

c) gli operai avventizi.

Art. 4.

La *1ª categoria* comprende le seguenti cariche:

a) direttore generale;

b) capi di servizio dell'Amministrazione centrale, ispettore capo, capo ragioniere, direttori compartimentali;

c) capi sezione, ispettori centrali, ingegneri direttori di agenzia. Capi dell'ufficio tecnico delle direzioni compartimentali, ispettori compartimentali,

d) ingegneri, segretari dell'Amministrazione centrale. Capi d'ufficio dell'Amministrazione centrale;

e) capi d'ufficio;

delle direzioni compartimentali, segretari e computisti delle direzioni compartimentali e gerenti di agenzia.

La *2ª categoria* comprende le seguenti cariche:

a) capi tecnici, direttrici del servizio di commutazione, capiturno;

b) telefoniste diurne e personale notturno di commutazione, applicati, dattilografe;

c) assistenti.

La *3ª categoria* comprende le seguenti cariche:

a) capi apparecchiatori, apparecchiatori, verificatori, capi operai

b) guardafili, uscieri;

c) allievi guardafili ed allievi apparecchiatori.

Art. 5.

La gerarchia, salvo quanto è disposto dall'art. 12, è stabilita secondo l'ordine delle categorie; in ciascuna categoria secondo l'ordine delle cariche; nelle cariche dall'anzianità di ruolo.

Art. 6.

Fino alla definitiva sistemazione organica i provvedimenti riguardanti la posizione e disciplina degl'impiegati sono dati con decreto del ministro; quelli riguardanti la posizione e disciplina del personale operaio e subalterno e fuori ruolo sono dati con decreto del direttore generale.

Art. 7.

Parimente fino alla sistemazione definitiva del personale è istituito presso l'Amministrazione centrale il Consiglio di disciplina composto come segue:

a) del direttore generale o del funzionario da lui delegato, presidente;

b) del capo ragioniere;

c) dei due capi delle sezioni del personale;

d) di due capi di servizio presso l'Amministrazione centrale;

e) del direttore compartimentale di Roma.

Il Consiglio di disciplina dà parere sulle mancanze contemplate dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del presente regolamento, riferibili al personale proveniente dalle reti o linee riscattate, od assunto dopo il riscatto.

Per gli altri impiegati sono appicabili le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546.

Art. 8.

Le adunanze del Consiglio di disciplina, per essere valide, richiedono la presenza di almeno cinque de' suoi componenti.

TITOLO II.

Ammissioni.

Art. 9.

Gli aspiranti maschi e femmine, agl'impieghi nella direzione generale dei telefoni, devono esibire, nelle forme di legge, i documenti seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale;

c) certificato di condotta incensurata;

d) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Da questo certificato deve risultare che gli aspiranti sono esenti da difetti ed imperfezioni che li rendano inadatti al servizio telefonico.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre gli aspiranti ad una visita medico-fiscale per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 10.

Eccezione fatta dell'ipotesi contemplata dall'ultimo capoverso dell'art. 23 della legge 15 luglio 1907, n. 506, i criteri di massima per coprire i posti di telefonista sono i seguenti:

Detti posti sono conferiti:

a) per 1/2 alle supplenti degli uffici postali-telegrafici che provino di aver prestato un servizio non interrotto di almeno due anni, di essere nubili e di non aver superato il 30° anno di età;

b) per 1/4 alle orfane nubili di funzionari ed agenti dell'Amministrazione che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 30°;

c) per 1/4 mediante pubblico concorso alle estranee nubili che abbiano compiuto il 17° e non superato il 25° anno di età.

Art. 11.

Parimente i criteri di massima per coprire i posti di telefonista notturno sono i seguenti:

I posti sono conferiti:

a) per 1/2 al personale completivo in servizio delle cessate Società ed ai supplenti che provino di aver prestato un servizio non interrotto di almeno due anni e di aver compiuto il 18° e di non aver superato il 35° anno di età;

b) per 1/4 agli orfani di funzionari dell'Amministrazione nelle condizioni di età sopra stabilite;

c) per 1/4 mediante concorso pubblico agli estranei nelle condizioni d'età sopracitate.

TITOLO III.

Disciplina.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 12.

Ogni impiegato ed agente deve obbedire esattamente agli ordini

che riceve dai superiori ed usare verso questi la deferenza che è imposta dal grado di cui sono rivestiti e dalle funzioni che esercitano.

L'obbedienza è obbligatoria pure per gli ordini riguardanti il servizio che i superiori avessero occasione o necessità d'impartire anche fuori dell'ufficio.

Reciprocamente, i capi verso i loro dipendenti, questi fra di loro e tutti verso il pubblico devono usare quella urbanità di modi che, oltre all'essere comandata dalle regole della civile educazione, è per essi uno speciale dovere d'ufficio.

Gli operai in divisa hanno obbligo di saluto verso i superiori diretti, anche fuori d'ufficio.

Art. 13.

Gli impiegati ed agenti, preposti ad uno ufficio, ad un turno o ad un servizio, sono considerati gerarchicamente superiori a tutti gli impiegati ed agenti addetti all'ufficio, al turno o, comunque, messi a loro disposizione.

Art. 14.

Gli impiegati ed agenti salvo il caso di promozione, non possono essere trasferiti da una ad altra residenza se non a loro domanda o per esigenze del servizio o della disciplina.

Agli impiegati ed agenti trasferiti è concessa l'indennità stabilita con R. decreto del 19 ottobre 1906, n. 3450, con le norme dei decreti 19 aprile 1870 e 7 aprile 1899; possono però esserne privati in tutto od in parte, se il trasferimento è ordinato per motivi disciplinari.

Dopo due anni di residenza in località ufficialmente dichiarata malarica l'impiegato od agente ha diritto al trasferimento ed alla relativa indennità.

Nessuna indennità compete quando il trasferimento avviene in seguito a domanda.

Art. 15.

Le dimissioni dell'impiegato o dell'agente devono essere presentate in iscritto, e non hanno effetto se non accettate.

La risoluzione sull'accettazione è presa entro un mese dalla presentazione dell'istanza di dimissione.

L'impiegato od agente però è tenuto a continuare nelle sue funzioni fino all'accettazione della dimissione.

La dimissione volontaria non pregiudica il corso di un eventuale procedimento disciplinare.

Art. 16.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato od agente:

a) che perde la cittadinanza italiana;

b) che accetta missioni, pensioni o altro beneficio da Governo straniero senza esserne stato debitamente autorizzato;

c) che non raggiunge la propria residenza o non si presenta ad assumere servizio, salvo il caso di legittimo impedimento, dopo scorso un mese dal termine prefissogli, o, arbitrariamente, si tiene lontano dall'ufficio per oltre un mese o non attende l'accettazione della data dimissione.

La dichiarazione deve essere fatta con decreto Ministeriale.

Art. 17.

Le domande ed i reclami debbono essere inoltrati per via gerarchica e rivolti ai superiori immediati.

I titolari delle Direzioni compartimentali hanno obbligo di accettarli e trasmetterli al Ministero.

Le domande relative ad affari di servizio, possono essere fatte anche verbalmente al superiore immediato; debbono essere invece fatte per iscritto quelle riguardanti interessi personali.

Può tuttavia l'impiegato domandare udienza al ministro per fargli quelle comunicazioni strettamente riservate o di servizio che, per ispeciali circostanze, non giudicasse potere, senza inconvenienti, significare ad altri, oppure trasmettergli per via gerarchica, le comunicazioni stesse in piego sigillato

Art. 18.

Le domande contrarie alle disposizioni di legge o del presente regolamento, quelle spedite direttamente al Ministero o fatte presentare da terze persone, sono considerate come contrarie alla disciplina; quelle collettive come non avvenute.

I direttori compartimentali nel rassegnare al Ministero le domande, i reclami e le proposte dei loro dipendenti, debbono sempre corredarle col proprio parere motivato.

Art. 19.

Con la qualità d'impiegato od agente è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, e la carica d'amministratore, consigliere d'Amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile in tutte le società costituite a fine di lucro, escluse le cooperative.

È pure incompatibile ogni occupazione che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Art. 20.

È proibito agli impiegati ed agli agenti di dar querela di propria iniziativa, per fatti accaduti in dipendenza delle loro funzioni, senza prima riferirne al proprio superiore perchè provochi dalla Direzione generale l'autorizzazione relativa.

È pure fatta inibizione agli impiegati ed agenti di rilasciare al pubblico certificati attinenti ad affari di servizio, senza autorizzazione della Direzione generale.

Art. 21.

È inoltre vietato a tutti gli impiegati ed agenti di introdursi in ufficio con armi, senza autorizzazione speciale;

di distogliere gli operai dalle loro occupazioni per adoperarli in servizi domestici od in altri servizi personali che non siano richiesti per ragioni di ufficio;

di introdurre o lasciare introdurre qualsiasi persona estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, specialmente nelle sale di commutazione.

Art. 22.

Gl'impiegati ed agenti, oltre alla rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, sono tenuti ad usare riserbo sui fatti e provvedimenti d'ordine interno relativi al servizio.

Quante volte nell'interesse del servizio stesso esprimessero giudizi per mezzo della stampa intorno ad argomenti noti al pubblico, sono in obbligo di serbare quel rispetto alle persone che è imposto dai doveri della civiltà e della disciplina.

Spetta ai direttori compartimentali e, per gl'impiegati dell'Amministrazione centrale, al direttore generale o al capo del personale, di autorizzare, ove lo credano utile, i funzionari che siano non favorevolmente giudicati per mezzo della stampa, a far valere con lo stesso mezzo le loro giustificazioni o a fare inserire le loro rettifiche.

Art. 23.

Tutti gli impiegati ed agenti devono dimorare costantemente nel Comune o nella città cui sono assegnati, e non possono allontanarsene oltre ventiquattr'ore, anche quando non siano di servizio, o per qualsiasi motivo, senza averne ottenuto il permesso dal loro capo immediato.

La Direzione generale può autorizzare la residenza nel territorio viciniore al Comune o alla città, quando frequenti e rapidi mezzi di comunicazione garantiscano l'esatta osservanza dell'orario da parte dell'impiegato od agente.

Art. 24

I direttori compartimentali non possono assentarsi dalla propria residenza oltre un giorno, senza darne contemporaneo avviso alla Direzione generale

Se l'assenza debba eccedere i tre giorni, devono chiederne ed ottenere anticipatamente il permesso dal direttore generale.

Art. 25.

Quando le condizioni del servizio lo consentano è concesso un congedo d'un mese agli impiegati e di quindici giorni agli agenti.

Il mese di congedo è ripartibile

Il direttore generale ed i direttori compartimentali possono concedere congedi straordinari non superiori a cinque giorni per casi eccezionali giustificati. Queste concessioni non sono ripetibili per lo stesso impiegato od agente.

Art. 26.

L'impiegato od agente che ottiene un congedo, sia ordinario che straordinario, di oltre tre giorni, deve indicare al proprio superiore la località dove si reca.

Incaso di eccezionali circostanze, debitamente accertate, può essere accordato, esclusivamente con disposizione del ministro sentito il direttore generale, un prolungamento di congedo che non ecceda in durata il periodo di quello normale.

Quando, per ritardo dell'impiegato od agente a riprendere servizio dopo il congedo, si debba provvedere alla sua sostituzione la spesa è posta a carico di lui senza pregiudizio delle eventuali punizioni.

Art 27.

I congedi possono essere sospesi ed anche soppressi temporaneamente per esigenze speciali di servizio e per circostanze straordinarie.

Non sono ammesse cessioni di congedo da un impiegato all'altro.

Art. 28.

I congedi ai funzionari di grado superiore a quello di capo sezione ed agl'ispettori centrali sono concessi dal ministro o dal sottosegretario di Stato, i congedi ordinari agli altri impiegati dell'Amministrazione centrale, dal direttore generale.

I congedi ai direttori compartimentali sono concessi dal direttore generale ed i congedi ordinari a tutti gli impiegati ed agenti della Provincia sono concessi dal direttore compartimentale dal quale l'impiegato o agente dipende.

Art. 29.

L'impiegato od agente che non può intervenire in ufficio per malattia, deve, prima che cominci il proprio orario, darne avviso al superiore immediato e fargli pervenire un certificato medico quando ne sia da lui richiesto.

In ogni modo, se la malattia si protrae oltre i quindici giorni l'impiegato od agente deve giustificare la sua assenza mediante legale certificato del medico curante.

I capi di servizio e di ufficio hanno altresì facoltà di far sottoporre l'impiegato od agente che si dichiara ammalato, ad una visita fiscale, richiedendo all'uopo l'opera d'un medico di fiducia. Qualora il risultato della visita non giustifichi l'assenza, le spese rimangono a carico dell'impiegato od agente senza esclusione di più gravi provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

L'impiegato od agente sotto le armi, per fatto di leva, richiamo di classe o simili è considerato in congedo ordinario, senza perdita dello stipendio, per un periodo non superiore a due mesi dal giorno in cui prende servizio nell'esercito e senza corresponsione dello stipendio, ma senza pregiudizio dell'anzianità dal primo giorno del terzo mese.

Se il richiamato riveste grado di ufficiale nell'esercito, la cessazione dello stipendio, senza pregiudizio sempre dell'anzianità, decorre dal giorno della sua assunzione in servizio militare.

Art. 31.

L'orario giornaliero normale è di 7 ore per gli impiegati, di 9 per gli agenti; possono però i titolari degli uffici, per ragioni di servizio, richiedere l'opera dei dipendenti impiegati per 14 o degli agenti subalterni per 16 ore complessivamente in due giorni, ma ripartite in modo che nessuno presti più di dieci ore di servizio in uno dei giorni predetti.

Gli orari di servizio per l'Amministrazione centrale sono stabiliti dal ministro e per quella provinciale dai direttori compartimentali d'accordo coi capi dei singoli uffici.

Tutti gli impiegati e gli agenti debbono uniformarvisi, ed, in caso occorra loro di assentarsi dall'ufficio, debbono averne ricevuta licenza dal proprio capo o superiore immediato

Nessuno orario può dividersi in più di due parti e ciascuna di esse non può essere inferiore ad un'ora.

Art. 32.

Negli uffici in cui occorra stabilire più turni di servizio, i diversi orari devono possibilmente avvicendarsi a periodi giornalieri, settimanali o quindicinali, in modo da ripartire ugualmente i turni più gravosi con i più comodi senza che nascano disparità di trattamento o si concedano privilegi od esenzioni per ragioni personali.

È vietato di stabilire orari fissi a determinati impiegati, esentandoli dai turni; e così pure è vietato di effettuare cambi di turno, senza espressa autorizzazione del capo immediato dell'ufficio o del servizio.

Art. 33.

Il servizio di commutazione notturno è eseguito da apposito personale e secondo le norme che saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 34.

Quando per esigenze di servizio (esclusi perciò i bisogni derivanti da concessioni di congedi) accorre l'opera di impiegati od agenti oltre i limiti indicati dall'art. 31 è corrisposta una indennità di supplenza di L. 0.50 all'ora agli impiegati e di L. 0.30 all'ora agli agenti.

Art. 35.

Le indennità di missione e per visite d'ispezione sono quelle indicate nella tabella allegato 2 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 564.

Art. 36.

È concessa una indennità di carica di L. 120 annue a tutti i capi officina e i capi apparecchiatori.

Tale indennità è pagata a rate mensili posticipate.

Art 37.

Pel personale di nuova nomina il giuramento prescritto dalle leggi generali è prestato all'atto della assunzione in servizio, e comprende, oltre la formula generale, l'obbligo dell'assoluta osservanza del segreto sulla corrispondenza telefonica.

Sono soggetti alla prestazione del giuramento tutti gli impiegati nonchè gli agenti.

Gli impiegati ed agenti appartenenti alle reti e linee riscattate presteranno il giuramento entro il primo mese dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 38.

Il giuramento è prestato presso la Direzione generale o le Direzioni compartimentali o presso i sindaci a ciò delegati.

Gli atti originali di giuramento sono custoditi presso il Ministero o presso le Direzioni compartimentali nelle apposite cartelle personali.

Art. 39.

Gli impiegati e gli agenti hanno obbligo di notificare per via gerarchica e mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ogni modificazione nel loro stato civile, come matrimonio proprio, nascita o morte di figli, morte dei genitori, della moglie, o di parenti a loro carico.

È mantenuto in via temporanea il divieto di matrimonio al personale femminile.

Art. 40.

Tutti gli impiegati ed agenti hanno obbligo d'informare il Ministero, per mezzo dei superiori immediati, di ogni cambiamento che sopravvenisse nel loro assegnamento ad una delle varie categorie militari in cui abbiano ancora obbligo di servire.

Art. 41.

I direttori compartimentali hanno obbligo di mantenersi in relazione, per tutto quanto riguarda il buon andamento del servizio, coi prefetti delle Provincie, compreso nel compartimento.

Uguale obbligo hanno i capi degli uffici dei capoluogo di circondario o di distretto verso i sottoprefetti o commissari distrettuali.

Art. 42.

Hanno l'obbligo di rivolgersi al prefetto, gl'ispettori centrali incaricati d'ispezionare una rete o linea.

Gl'ispettori centrali devono inoltre presentarsi ai presidenti delle Camere di commercio per assumere informazioni e prendere nota dei desiderî e dei bisogni relativi ai servizi telefonici.

I direttori compartimentali trovandosi di passaggio per Roma, debbono presentarsi al ministro o al sottosegretario di Stato.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 43.

La sorveglianza delle sale di commutazione è affidata alle direttrici, alle capoturno e alle vice capoturno ed in loro vece alla più anziana delle impiegate presenti.

Art. 44.

Nello spogliatoio sarà permesso fermarsi solo il tempo strettamente necessario. È obbligo delle telefoniste di non discorrere ad alta voce, di tener in ordine e di chiudere le caselle a chiave.

Art. 45.

Le telefoniste, secondo il loro orario, dovranno, prima di cominciare il lavoro, provvedere alla pulizia esterna del commutatore e provare le spine ed i relais della propria tavola.

Art. 46.

È rigorosamente vietato al personale di commutazione:

a) di parlare a voce alta nel microfono;

b) di introdurre le spine con impeto, spingerle premendo nella parte posteriore e girarle nel jack;

c) di stabilire la comunicazione tra due abbonati entrambi nel quadro generale quando ciò non sia necessario;

d) di inserirsi senza motivo nel circuito di due abbonati.

Art. 47.

Le comunicazioni dovranno essere date con sollecitudine, e le telefoniste dovranno sempre rispondere con modi garbati alle richieste o domande di spiegazioni degli abbonati, mettendoli in comunicazione con la capoturno o chi per essa.

Art. 48.

Oltre il divieto rigoroso di tenere conversazioni telefoniche coi terzi, è pure vietato di trasmettere comunicazioni da abbonato ad abbonato, salvo caso di manifesto pericolo od urgenza assoluta.

Art. 49.

Gli operai sono personalmente responsabili degli utensili, attrezzi ed altri oggetti loro affidati.

Tutti i deterioramenti o guasti che derivassero agli utensili, agli apparecchi e materiali per negligenza o mal volere, saranno imputabili all'operaio o agli operai responsabili, i quali dovranno rifondere con ritenuta sullo stipendio.

Art. 50.

È severamente proibito agli operai:

a) di abbandonare od interrompere senza permesso il lavoro;

b) di introdurre nel magazzino, nell'officina o sui luoghi di lavoro persone estranee;

c) di portare nel magazzino o nell'officina bibite alcooliche;

d) di circolare oziosamente in officina o nei luoghi di lavoro;

e) di rimanere in officina o in magazzino fuori delle ore di servizio quando non sia per espresso ordine od autorizzazione.

Art. 51.

Il personale non può assumere altri incarichi, lavorare per conto proprio od altrui (sia in licenza o no) e specialmente eseguire lavori in materia di applicazioni elettriche, nè prestare servizi presso altre aziende pubbliche o private.

Art. 52.

Per fare constatare la loro identità gli apparecchiatori, i verificatori ed i guardafili saranno muniti di una tessera di riconoscimento che dovranno esibire ad ogni richiesta. Detta tessera sarà ritirata all'operaio licenziato.

Art. 53.

Nei giorni di pioggia, nevicata, od altro che impedisca i lavori all'aperto, gli operai avventizi saranno sospesi temporaneamente dal servizio sino a che il tempo siasi ristabilito; se hanno già posto mano al lavoro, non si accorderà loro che la metà della mercede giornaliera di spettanza per quel giorno, salvo facoltà alla Direzione compartimentale di ritenerli, se lo crede opportuno, per adibirli ad altri lavori.

Art. 54.

Tutti gli utensili ed attrezzi saranno elencati su apposito libretto al quale l'operaio apporrà la propria firma a comprova di regolare consegna, e questo libretto resterà presso la Direzione compartimentale.

Art. 55.

Gli apparecchiatori e verificatori, siano essi addetti all'impianto, alla verifica o alla riparazione degli apparecchi, sono responsabili del loro buon funzionamento, della perfetta installazione a regola d'arte e della perfetta tenuta degli stessi.

Agli effetti della responsabilità particolare dei verificatori è destinata una zona a ciascuna d'essi comprendente un certo numero di abbonati, presso i quali ogni verificatore deve recarsi tre volte all'anno per verificare lo stato di fatto dell'impianto telefonico, registrando con cura in apposito libretto le irregolarità riscontrate.

Agli effetti della responsabilità particolare dei riparatori è fissato giornalmente un giro dipendente dai reclami ricevuti nella

giornata e del quale si tiene nota sul regis[illegible] gli apparecchiatori.

Art. 56.

Gli apparecchiatori sono obbligati di istruire gli abbona[illegible]chi per essi, sul modo di servirsi degli apparati e del tono di voce da tenersi, indicando loro tutte quelle norme che saranno necessarie ed utili al buon funzionamento degli apparecchi.

TITOLO IV.

Punizioni disciplinari

Art. 57.

Le punizioni disciplinari sono:

1° l'ammenda sino a L. 10 per il personale retribuito con stipendi o mercedi inferiori a L. 120 mensili e sino a L. 20 per il personale retribuito con stipendio o mercede maggiore;

2° il rimprovero solenne;

3° la censura;

4° la sospensione parziale dallo stipendio;

5° la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

6° la revocazione;

7° la destituzione.

Art. 58.

Nessuna punizione superiore ad una lira d'ammenda, può essere inflitta se entro un congruo periodo di tempo l'impiegato od agente non sia stato invitato a presentare le sue giustificazioni.

Art. 59.

Le ammende sono inflitte per negligenza, inosservanza dell'orario (art. 31, 3° comma) errori od omissioni in servizio, o per lievi mancanze alla disciplina, o per violazione del disposto degli articoli 12 (3° e 4° comma), 18 (1° comma), 29 (1ª parte), 32 (2° comma), 44, 45, 46, 47, 48, 50 (lettere *A*, *C*, *E*, *F*).

Il direttore generale può infliggere ammende fino a L. 20, i direttori compartimentali fino a L. 5 ed i preposti ai servizi fino a L. 1. Oltre questi limiti i direttori compartimentali ed i preposti ai servizi dovranno fare le relative proposte rispettivamente al *direttore generale* ed al direttore compartimentale competente.

Art. 60.

Il rimprovero solenne è inflitto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è comunicato a cura del direttore generale, del capo del personale, del capo ragioniere, dei direttori compartimentali sul libro degli ordini di servizio, ed in casi di gravità speciale, con inserzioni anche nel *Bollettino*.

È dato per i seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo all'ammenda;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio o ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, o a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro per un periodo non superiore ai tre giorni;

3° inosservanza alle prescrizioni degli articoli 12 (2° comma), 17 (1° comma), 19 (ultimo capoverso), 21 (1° e 2° comma), 22 (2° comma), 23, 24, 26 (1° comma), 39 e 40;

4° mancanze in genere di gravità consimile.

L'impiegato e l'agente colpito dal rimprovero solenne è sottoposto alla penalità corrispondente ad una volta e mezza il massimo dell'ammenda.

Art. 61.

La censura consiste in un severo biasimo che è inflitto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, inscritto nel *Bollettino* ed annotato nel foglio matricola ed è comminata pei seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo al rimprovero solenne;

2° [illegible]igenza grave e continuata nell'adempimento dei propri [illegible]

3° [illegible]stificata assenza dall'ufficio o ingiustificato ritardo a [illegible]e la propria residenza o a ritornarvi dopo scorso il con[illegible] o l'altro, per un periodo superiore ai tre giorni e non oltre i cinque;

4° mancanza di urbanità o di rispetto verso il pubblico o verso i superiori;

5° contegno poco corretto verso i dipendenti e verso il pubblico;

6° irregolare condotta in servizio e fuori;

7° ubbriachezza;

8° debiti colpevolmente insoddisfatti;

9° accettazione di doni o altra utilità da parte dei propri dipendenti;

10° violazione delle disposizioni contenute agli articoli 20, 21 (3° comma), 41, 42, 50 (lettera *B*), 55 e 56;

11° mancanza in genere di gravità consimile.

L'impiegato o l'agente colpito dalla censura è sottoposto al doppio del massimo dell'ammenda.

Art. 62.

La sospensione parziale dallo stipendio è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina.

Essa non può superare la metà dell'ammontare dello stipendio mensile, nè avere maggiore durata di sei mesi, ed è inflitta pei seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo a censura;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio, ovvero ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, ed a ritornarvi dopo scorso il congedo, quando l'una o l'altro, ecceda i cinque giorni;

3° esercizio abusivo di qualsiasi carica ed occupazione incompatibile con il decoro d'impiegato;

4° gravi mancanze di rispetto o di urbanità verso il pubblico o verso i superiori;

5° insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

6° istigazione o partecipazione a manifestazioni collettive contrarie alla disciplina;

7° ritardo ingiustificato di oltre un mese nel pagamento delle ammende o dei rimborsi di spese che il Ministero abbia posto a carico di coloro i quali, per colpa propria, ed in qualsiasi modo sieno stati causa di dispendio per l'Amministrazione;

8° fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

9° contravvenzione alla disposizione del primo comma dell'art. 22;

10° mancanze in genere di gravità consimile.

La sospensione parziale dallo stipendio non esonera dall'obbligo di prestare servizio; essa viene annotata in matricola e pubblicata nel *Bollettino*.

Art. 63.

La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, e non può durare oltre un anno ed è applicabile pei seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione parziale dallo stipendio;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio, ovvero ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza od a ritornarvi dopo scorso il congedo, quando, l'una o l'altro, ecceda i 15 giorni;

3° grave insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione seguito da effetto;

4° denunzie o accuse calunniose;

5° grave danno arrecato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

6° inosservanza del segreto di ufficio, quando non abbia prodotto conseguenze;

7° qualsiasi altra mancanza di gravità consimile che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale o di rettitudine e tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio viene annotata in matricola e pubblicata nel *Bollettino;* essa importa perdita della corrispondente anzianità.

Art. 64.

La revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale, è inflitta con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, per i seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero causa alla sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

2° grave abuso di autorità o di fiducia;

3° illecito uso od anche temporanea prelevazione di qualsiasi somma amministrata e tenuta in deposito o tolleranza di tali mancanze commesse da impiegati dipendenti;

4° inosservanza del segreto d'ufficio con danno dello Stato o dei privati;

5° mancanza contro la disciplina con vie di fatto;

6° mancanza contro l'onore la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni;

7° pubbliche offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

8° pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale o all'unità della patria;

9° mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 65.

La destituzione indipendentemente da ogni azione penale, è applicata con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di disciplina, per i seguenti motivi:

1° accettazione di qualsiasi compenso o di qualsiasi partecipazione a benefici, ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

2° violazione dolosa di segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato e dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

3° distruzione o sottrazione di documenti ufficiali;

4° violazione del segreto telefonico;

5° appropriazione di una parte qualsiasi delle entrate dell'Amministrazione, o deficienza di cassa imputabile a malversazione;

6° abbandono di servizio che abbia carattere di sciopero collettivo, nonchè guasti a locali ed apparecchi, a mobili od arredi d'ufficio ed altri atti che tendano ad impedire, anche temporaneamente, le comunicazioni telefoniche.

È pareggiato allo sciopero l'accordo collettivo per intralciare, rallentare, o paralizzare, in qualsiasi altro modo il servizio.

Art. 66.

S'incorre inoltre nella destituzione:

a) per condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di furto, falsità, appropriazione indebita, peculato, corruzione o altro che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti con sè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 67.

Oltre la sospensione quale pena disciplinare, è stabilita anche la sospensione provvisoria dall'ufficio e dallo stipendio. Essa è decretata dal ministro quando per il buon andamento del servizio e per fatti che siano addebitati all'impiegato sia necessario il temporaneo allontanamento di questi dall'ufficio.

In tale caso l'impiegato viene immediatamente deferito al Consiglio di disciplina, affinchè, esamini se tale sospensione provvisoria debba essere commutata in quella di cui all'art. 63 od in altro più grave provvedimento disciplinare, oppure se essa debba essere revocata.

Il direttore generale, il capo del personale, il capo ragioniere, i direttori compartimentali, per gravi ed urgenti motivi, gl'ispettori centrali in corso ed in seguito d'inchiesta possono allontanare l'impiegato o l'agente dal servizio con obbligo di riferire subito al direttore generale che, riconosciuta la opportunità, propone al ministro la sospensione provvisoria.

Art. 68.

Dev'essere immediatamente sospeso dal soldo e dalle funzioni, a tempo indeterminato, l'impiegato e l'agente contro il quale è spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto, o che si è reso latitante.

Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può essere decretata la sospensione provvisoria.

Art. 69.

Il ministro ha facoltà di accordare un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio, all'impiegato ed agente sospeso provvisoriamente dal soldo e dalle funzioni, alla sua famiglia, o alle persone verso le quali abbia obbligo di alimenti.

Tale assegno cessa allorchè, espletato il procedimento amministrativo, o quello penale con sentenza passata in giudicato, intervenga il provvedimento definitivo dell'Amministrazione.

Nel caso che l'impiegato o l'agente sia condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, e non debbasi applicargli la revocazione o la destituzione, l'impiegato stesso rimane sospeso di pieno diritto finchè non abbia scontata la pena, con perdita dell'azianità e dello stipendio, ed alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare nella suddetta misura.

Art. 70.

Nel caso in cui il provvedimento della sospensione sia revocato od annullato, l'impiegato od agente deve restituire sugli arretrati dello stipendio maturati durante il tempo della sospensione, l'importo degli assegni che siano stati corrisposti a lui od alla sua famiglia a titolo di alimenti.

Nessuna restituzione invece è dovuta quando, decorso il tempo della sospensione, l'impiegato riprenda servizio.

Art. 71.

In tutti i casi nei quali ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65, l'impiegato od agente deve essere sospeso, revocato o destituito, la Direzione generale, prima di inviare gli atti al Consiglio di disciplina, comunica all'impiegato od agente i fatti che gli vengono addebitati e gli assegna contemporaneamente un termine di dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni anche per iscritto.

Il ministro, in caso di giustificata necessità, può con deliberazione motivata, prorogare od abbreviare detto termine.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
C. SCHANZER.

Il numero 734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 giugno 1907, n. 363;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

La data di estrazione della tombola telegrafica nazionale a pro' degli ospedali civili di Perugia ed Aquila, fissata con il Nostro decreto predetto al 31 dicembre 1907, viene prorogata al 15 gennaio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCCLXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato col R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 7 aprile 1906, con cui il comune di Gallipoli chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica;

Veduto che la scuola tecnica pareggiata di Gallipoli ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio di L. 1,833, che a termini dell'art. 2 del testo unico precitato deve essere detratto dal sussidio a carico del Comune per la regificazione della medesima;

Veduta la Convenzione all'uopo stipulata con il detto Comune dal Ministero della pubblica istruzione, col consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Gallipoli è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante il comune di Gallipoli verserà all'erario un annuo contributo di L. 8,951.40, garantendo un introito annuo di L. 4,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed al personale di servizio, nonchè a quanto altro possa essere richiesto per il buon andamento della scuola.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane, sarà diminuito della somma di L. 1,833 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Gallipoli per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle Regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCCLXVII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 25 giugno 1906, con cui il sindaco di Teramo chiese la conversione in governativa di quella scuola tecnica;

Veduto che la scuola tecnica di Teramo, durante l'ultimo triennio ha goduto di un sussidio medio annuo di L. 3000 che in conformità dell'art. 2 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645 deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico del detto Comune per la conversione in governativa della scuola in parola;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con il Comune di Teramo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Teramo è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa, dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Il comune di Teramo verserà annualmente all'erario dello Stato, per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di L. 10,284.40 garantendo un introito annuo di L. 2000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sarà necessario per il buon andamento della scuola medesima.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane sarà diminuito della somma di L. 3000 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Teramo per la conversione in governativa della scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCCLXVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con il R. decreto 15 settembre 1907 n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta la domanda in data 26 maggio 1906, con cui si chiede la conversione in governativa della scuola tecnica di Cagli;

Veduta la convenzione all' uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione, con il comune di Cagli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Cagli è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Il comune di Cagli verserà annualmente all' erario dello Stato per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di L. 13,284.40, garantendo un annuo introito di L. 2000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola medesima.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle RR. scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all' attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 novembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lerici (Genova).*

SIRE!

Tra le varie frazioni che costituiscono il comune di Lerici, e specialmente tra il capoluogo e la borgata San Terenzio, fervono antiche contese e recentemente il dissidio si è acuito a causa di alcune gravi questioni che interessano quella cittadinanza.

Un progetto già approvato per la costruzione dell'acquedotto per San Terenzio non soddisfece i frazionanti, i quali con pubblici comizi, con ripetute dimissioni di consiglieri, manifestarono la loro avversione riuscendo ad impedirne l'esecuzione.

Gli elettori della detta frazione si astennero anche, in segno di protesta, dalle elezioni parziali del 5 maggio e 4 luglio prossimo passato.

L'opera degli amministratori, non sorretti da una maggioranza sicura e compatta, divenne incerta e deficiente, creando nuove cause di malcontento anche nelle altre frazioni Pugliuola, Serra e Bagnola. Si lamenta, in ispecial modo, la lentezza nel provvedere alla costruzione di una banchina a mare, desiderata dal ceto marinaresco e la poca o niuna cura per la pubblica igiene.

In questa situazione, e mancando da un anno il sindaco, per la constatata impossibilità di nominarlo, oltre due terzi di consiglieri presentarono le dimissioni nell'agosto decorso. Indetti il 29 settembre i comizi per l'integrale ricostituzione del Consiglio comunale, gli elettori di tutte le frazioni si astennero e furono perciò eletti soltanto i dieci consiglieri del capoluogo: sei di questi però si dimisero ed essendone rimasti in carica quattro soli sui venti assegnati al Comune si dovette provvedere alla temporanea gestione del Comune mediante un commissario prefettizio.

Lo svolgimento dei fatti, e in special modo la persistente astensione degli elettori dalle urne, dimostrano, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere dell'8 corrente, l'opportunità che non si convochino nuovamente i comizi se prima a mezzo di persona imparziale ed estranea alle locali competizioni, non siano avviati a una conveniente soluzione i più urgenti problemi relativi al funzionamento di quell'azienda per modo che pacificati frattanto gli animi, possa costituirsi una rappresentanza omogenea e vitale.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lerici, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Giovanni Oriolo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 novembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Partinico (Palermo).*

SIRE!

La rappresentanza comunale di Partinico, sorta con le elezioni generali del 15 luglio 1906, tra l'indifferenza e l'assenteismo dei maggiorenti del Comune, risultò formata di elementi eterogenei, tra i quali si manifestarono ben tosto screzi e dissidî.

Una crisi, provocata da una questione di lievissima importanza, relativa al pagamento della differenza di stipendio ad un insegnante, riuscì a scongiurarsi; un'altra più grave, nel febbraio di quest'anno, sorta per avere il Consiglio respinta la proposta di un compromesso con l'assuntore dell'illuminazione elettrica, determinò le dimissioni del sindaco.

Il successore, nominato nel marzo, dopo brevissimo tempo, rinunziò all'ufficio per ragioni di salute.

D'allora non è stato possibile la nomina di un altro sindaco e ne tenne le funzioni l'assessore anziano.

Frattanto, l'opposizione, con l'adesione di taluni consiglieri staccatisi dalla maggioranza, si rafforzò sino a raccogliere quattordici consiglieri sui trenta assegnati al Comune, ed in occasione della stipulazione di un contratto per la manutenzione stradale, colpì con un voto di sfiducia la Giunta, che presentò le dimissioni.

Gli uffici fatti, anche a mezzo di un commissario prefettizio, per tentare la risoluzione della crisi ebbero risultato negativo: infatti la seduta consiliare del 3 settembre riuscì deserta ed a quella del 7 detto mese di seconda convocazione intervennero solo sette consiglieri, dai quali non fu adottata alcuna deliberazione. Nè si ottennero le dimissioni dei consiglieri in numero sufficiente per far luogo alle elezioni generali, ai termini dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Ciò stante, dovendosi ovviare ad un ulteriore ristagno della vita amministrativa del Comune, mentre si agitano gravi questioni, specialmente quella per l'illuminazione, così viva ed acuta da destare preoccupazioni per l'ordine pubblico, è necessario, come ha anche riconosciuto il Consiglio di Stato con parere dell'8 corrente, procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Prego, pertanto, la Maestà Vostra di munire dell'augusta firma lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Partinico, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Giuseppe Rienzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei lavori di ferro tombaccati;

Che tali lavori non sono nominati nè in tariffa nè nel repertorio;

Che per il loro carattere e per il processo col quale sono ottenuti hanno, più che con altre merci, analogia coi lavori di ferro nichelati;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I lavori di ferro tombaccati sono assimilati ai « Lavori di ferro nichelati ».

Roma, 26 novembre 1907.

Per il ministro
VARVELLI.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO *n.* 20 *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella* 1ª *quindicina del mese di* novembre *1907.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8103	78	21	Maltese Salvatore e Maltese Luigi, fratelli, a Spezzano Albanese (Cosenza)	4 maggio 1907	La figura di uno scudo attraversato da tre sbarre diagonali con due stelle a cinque punte, il tutto sormontato da una corona ed accompagnato dall'iscrizione: *Fratelli Maltese fu Pietro - Spezzano Albanese (Cosenza).* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « fichi secchi ».
8330	78	22	Conrad & Lombardino (Ditta), a Nürnberg (Germania)	16 agosto »	Impronta costituita dalla figura di un cartello con i lembi laterali inferiori, che si accartocciano, nel cui mezzo spicca una testa di mammut accompagnata dalla scritta *Mam*, in alto a sinistra, e *mut*, in basso a destra. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « oggetti di gomma », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8337	78	23	Autheman J. B. Zeffirino (Ditta), a Torino	22 id. »	Impronta circolare divisa in tre zone da due circoli concentrici, e portante nella parte centrale la figura di un tralcio di vite con grappolo, nella corona media le parole: *Cupro solforosa - Miscela*, interrotte da due fregi, ed in quella esterna l'iscrizione: *J. B. Zeffirino Autheman - Torino - Nome e Marca depositati.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « miscela cupro solforosa ».
8338	78	24	Hildesheimer Parfümerie-Fabrik Wilh. de Laffólie, a Hildesheim (Germania)	23 id. »	La parola *Fedesol.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « cosmetici per la cura dei piedi e delle mani », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8346	78	25	Norddeutsche chemische Werke G. m. b. H., a Berlino	27 id. »	L'iscrizione *Lebram's kohlensaure Formica - Bäder*, disposta in due righe. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparati chimici per bagni », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8317	78	26	La stessa	27 id. »	La parola *Saluferin.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti chimico-farmaceutici », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8348	78	27	Bielefelder Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel, a Bielefeld (Germania)	27 id. »	La parola *Phoenix* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « macchine da cucire ed accessori », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8359	78	28	Becker Hugo, proprietario della Flameoff Company, a Londra	3 settembre 1907	Etichetta rettangolare nella quale campeggia una figura muliebre con le chiome disciolte e le braccia aperte, in atto di reggere colle mani un nastro spiegato con la scritta *non inflammable.* Lateralmente veggonsi simmetricamente disposti due bracieri, dai quali si elevano lingue di fuoco; in alto leggesi *Flameoff*, ed in una targa in basso, *The Flameoff Company - 105 Upper Thames St. London E. C.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « detersivi, amidi ed altri preparati destinati alla lavatura della biancheria », già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
8362	78	29	Wassermann A & C., Società Italiana per specialità farmaco-terapeutiche, a Milano	31 agosto »	Etichetta rettangolare col lato superiore arcuato, limitata da una triplice filettatura e portante superiormente in un ornato stile floreale un emblema farmaceutico con le iniziali *S. I. S. F. T.*; segue al disotto una fascia con i lembi accartocciati contenente l'indicazione *Fosfer Wassermann*; nel campo sottostante leggesi *Ricostituente sovrano. Rigeneratore delle forze*, oltre una dicitura circa l'uso del prodotto ed in un ornato di forma ovale, in fondo, l'iscrizione *Società italiana per Specialità Farmaco-Terapeutiche A. Wassermann & C., Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « specialità farmaceutica ».
8370	78	30	Cochan W.m Carr Limited, a Newcastle on Tyne (Inghilterra)	9 settembre »	La sigla *E & M.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « mattoni refrattari », già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
8313	78	31	Società industriale di prodotti agricoli, a Milano	3 agosto »	Etichetta rettangolare nel cui mezzo, sovrapposta ad una targa con l'indicazione *Estratto di pomidoro*, spicca la figura di un globo terrestre sormontato da un leone accovacciato e portante le iniziali *S. I. P. A.* In alto leggesi *Società industriale di prodotti agricoli Milano-Italia-Italy*, ed inferiormente, tra due gruppi di medaglie, *Concentrato nel vuoto - Marca di fabbrica Deposé - Garanzia di prezzo - Controllo chimico permanente italiano ed estero.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « estratto di pomidoro ».
8317	78	32	Aktiengesellschaft Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, a Höchst a/M (Germania)	14 id. »	La Parola *Emanosal.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparati farmaceutici e terapeutici », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8325	78	33	Ponzoni E. & C, Società Vetraria, a Milano	9 id. »	Impronta costituita da una corona a cerchio disposta tra quattro piccoli fregi quadrangolari, dalla sigla intrecciata *E. P. & C.* e dalla iscrizione *Società Vetraria E. Ponzoni & C. Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti di vetreria ».

Numero del Reg Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8332	78	34	Hartmann Franz, a Detmold (Germania)	20 agosto 1907	Etichetta rettangolare portanto la figura di un bicchiere a calice scanalato colmo di liquido spumante e sormontate da due farfalle e dalla parola *Alkoholfrei!* Lateralmente leggesi *Bilz-Brause Stammhaus Franz Hartmann-Detmold Deutschland Unter ständiger Kontrolle von Bilz Sanatorium Dresden Rodebeul.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « bevande di frutta senza alcool » già registrato in Germania per gli stessi prodotti
8342	78	35	Caproni Enrico, a Firenze	19 id »	Etichetta a forma di mezza luna con bordo dorato portante internamente le iniziali *A. Q.* in rosso orlate in oro con ombreggiatura nera, e l'iscrizione *Chianti - Enrico Caproni - Florence (Italy). Marca depositata.* Negli angoli veggonsi disegnati due grappoli d'uva con foglie. Marchio di fabbrica per contraddistinguo « vino ».
8351	78	36	Deutschmann Richard Heinrich, ad Amburgo (Germania)	28 id. »	La scritta *prof. Deutschmann.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti medicinali e disinfettanti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8353	78	37	La Società anonima Tensi, a Milano	28 id. »	La parola *Commerciale* accompagnata dall'iscrizione: *Società anonima Censi - capitale L. 1,500,000 int. vers. - Milano, via A. Maffei.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « carte e lastre sensibili ».
8354	78	38	Tagliaferri Antonio (Ditta), a Campione d'Intelvi (Como)	28 id. »	Etichetta rettangolare recante lungo il lato superiore un ornato di rame con foglie e fiori, medaglie ed altre decorazioni, ed a sinistra un emblema circolare ornato di altri fiori e portante la figura di un apparecchio di distillazione, il monogramma intrecciato *A. T.* e la scritta: *Marca di fabbrica depositata.* Nel mezzo sopra una targa leggesi l'indicazione del liquore, che il marchio è destinato a contraddistinguere, ed inferiormente, l'iscrizione: *Distilleria botanica - Antonio Tagliaferri — Campione d'Intelvi.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquori »
8358	78	39	Hoesch Eug. & Arthaus (ditta), a Düren (Germania)	3 settembre »	Impronta costituita dalla parola *Multicopy* scritta in linea curva ed in carattere di fantasia con ombreggiatura, il tutto sormontato da una stella a cinque punte, ed accompagnato dall'iscrizione *Eug. Hoesch & Orthaus - Düren.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « carta per riproduzione e calco, a carbone, a cera ecc. »,
8366	78	40	Giovanni Macario e Comp. (ditta), a Torino	24 agosto »	Impronta ovale con doppio filetto portante tutto all' intorno la dicitura *Conceria in pelli di montoni e capre - Giovanni Macario & Comp.i - Torino* e nel mezzo la figura di una pelle distesa su cui trovansi le iniziali *G. M. & C. - T.* un mappamondo e la leggenda *Progress Never Stops;* in alto vedesi una stella raggiata a cinque punte, in basso leggesi la scritta *Stabilimento in Castellamonte* e lateralmente sono raffigurati, in posizione simmetrica, una capra e un montone i cui piedi poggiano sull'estremità d'un nastro svolazzante. Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « pelli in genere

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8240	78	41	Pottez Drug & Chemical Corporation a Portland, Maine & Boston, Massachusetts (S. U. d'America)	1° luglio 1907	Etichetta divisa in quattro parti rettangolari disegnate in rosso su fondo nero e contenenti: la 1ª la parola *Cuticura*, la 2ª l'intestazione *Cuticura-Resolvent Pills Chocolate Coated*, una dicitura circa le qualità terapeutiche ed il prezzo del prodotto e l'indicazione della ditta preparatrice, la 3ª le parole *Resolvent Pills*, e la 4ª l'intestazione *Cuticura System* ed una scritta circa la composizione del prodotto e le istruzioni per l'uso di esso. Negli spazi intermedi leggonsi in lingue varie avvisi sulle istruzioni, e sopra e sotto la 2ª etichetta veggonsi simmetricamente disposti due bolli a forma di cuore portanti una sigla con la parola *Corp.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « pillole medicinali », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8241	78	42	Detti	1° id. »	Etichetta a fondo nero divisa in quattro parti disegnate in rosso e contenenti: la 1ª e 3ª una scritta inglese circa la composizione e le qualità terapeutiche del prodotto, la 2ª le parole *Cuticura Soap Medicinal and Toilet*, oltre l'indicazione del prezzo, e la 4ª avvertenze in varie lingue relative alle istruzioni, oltre il nome ed indirizzo della ditta preparatrice. Completano il marchio alcuni bolli in forma di cuore portanti una sigla con la parola *Corp.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « saponi medicinali e da toletta », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8372	78	43	Società anonima Ligure-Napoletana di filatura e tessitura, a Napoli	4 settembre »	Etichetta rettangolare contenente sopra uno sfondo di rocce ed alberi la figura di un'aquila con le ali spiegate in atto di strappare col rostro e cogli artigli una pezza di tessuto dalle mani di una donna scarmigliata, che gliela contende. Il tutto è sormontato dal motto: *Nec pluribus impar*, ed accompagnato dall'iscrizione: *Società anonima Ligure-Napoletana di filatura e tessitura. Napoli.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « filati e tessuti di cotone ».
8376	78	44	Acquarulo Luigi, a Napoli	7 id. »	Etichetta divisa in quattro parti rettangolari circondate da fregi stile *liberty* e contenenti la 1ª e la 3ª un'avvertenza circa le contraffazioni, oltre l'indicazione del prezzo; la 2ª un disco sormontato da un'aquila, col monogramma *L. A.* nel mezzo, e l'iscrizione intorno: *Luigi Acquarulo — Napoli*, il tutto accompagnato dalle parole: *Marca Depositata*, e seguito dalla scritta: *Cristalli jodati italiani — Sovrano rimedio — Rinfrescante del corpo, del sangue e delle mucose — Luigi Acquarulo — Napoli* (*Depositato*); la 4ª infine l'enumerazione dei varî premi conseguiti. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotto farmaceutico ».
8378	78	45	Cambiaghi Giuseppe, a Monza (Milano)	14 id. »	Impronta costituita da un nastro a forma di ferro di cavallo, con i due lembi svolazzanti, portante la scritta *Giuseppe Cambiaghi - Monza - Italia*, il tutto sormontato da una corona e dalle parole *Qualità extra*. Internamente è disposto uno scudo araldico incrociato con un caduceo, e nella parte inferiore veggonsi due croci cavalleresche ed un ramo d'alloro; in fondo leggesi *Fabbrica cappelli.* Marchio di fabbrica per cotraddistinguere « cappelli ».

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8379	78	46	Cambiaghi Giuseppe, a Monza (Milano)	14 settembre 1907	Impronta costituita da un nastro disposto in forma ovale, congiunto inferiormente da una fibbia e con un lembo svolazzante, sul quale leggesi *Giuseppe Cambiaghi - Monza - Italia*. Il nastro è sormontato da una corona e dalle parole *Qualità superiore*, e racchiude nello spazio interno uno scudo araldico incrociato con un caduceo; in basso leggesi *Fabbrica cappelli*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « cappelli ».
8385	78	47	« Il cuoio razionale » Società anonima, a Milano	17 id. »	Impronta costituita dalla figura di un sole raggiato, offuscato da nubi e circoscritto dell'iscrizione *Società anonima il Cuoio razionale Milano*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « articoli di cuoio ».
8387	78	48	Gebr. Kluge (ditta), a Crefeld (Germania)	18 id. »	La parola *Endwell* accompagnata dalla scritta *Trade Mark*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « bretelle » già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8388	78	49	La stessa	18 id. »	La parola *Chestro* sormontata dalla scritta *Eingetr-Schutzmarke* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « bretelle », gia registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8413	78	50	G. Racca (ditta), a Bologna	1 ottobre »	Impronta costituita dall'iscrizione *G. Racca. Bologna. Falstaff.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « piani melodici »

Roma, addì 16 novembre 1907.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 318,884 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,177,093 del consolidato 5 0[0) per L. 7.50-7 e n. 347,043 di L. 18.75-17.50, già n. 1,220,224 del consolidato 5 0[0 al nome di Pertusini *Ida* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Nesso (Como), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pertusini *Adelaida* di Giacomo, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 993,212 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 160 al nome di Dominici Matteo fu Luigi, Dominici Agnese, *Clelia* e Maria di Matteo, queste tre ultime minori sotto la patria potestà del padre tutti eredi indivisi domiciliati in Fossano (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dominici Matteo fu Luigi, Dominici Agnese, *Domenica-Clelia* e Maria ecc. come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Franchi Carlo fu Felice ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1303 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Brescia in data 30 luglio

1907, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Franchi Carlo fu Felice il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Pruzzo Giuseppe di Gerolamo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,593 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Genova, in data 9 luglio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di sette cartelle della rendita complessiva di L. 80, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Pruzzo Giuseppe di Girolamo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato, rinnovato, del consolidato 5 0[0 numero 346,527, della rendita di L. 85, intestato a Gusmano e Zinnari Gaetana, domiciliata in Palermo, figlia del fu Mario, cui era unito il primo mezzo foglio del certificato originario portante a tergo dichiarazione di cessione fatta dalla titolare a favore di Gusmano e Zinnari Francesco fu Mario.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del certificato originario 5 0[0, portante a tergo la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3,75-3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, rinnovato, n. 227,165, della rendita di L. 40, intestata a Belfiore Achille fu Antonio, domiciliato in Napoli, cui era unito il primo mezzo foglio del certificato originario portante a tergo dichiarazione di cessione fatta dal titolare a Giovanni Senerchia di Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del certificato originario del consolidato 5 0[0 portante a tergo la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte, integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato rinnovato del consolidato 5 0[0 n. 427,404 della rendita di L. 30, intestato a Cordera cav. Giovanni Domenico fu Amedeo, domiciliato in Brescia, a cui era unito il primo mezzo foglio del certificato originario n. 32104-427404, emesso il 14 agosto 1862, portante a tergo dichiarazione di cessione fatta da Cordera Secondo fu Amedeo, quale erede del titolare, a Pecco Virginia fu Domenico, domiciliata a Torino.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del certificato, del consolidato 5 0[0 originario, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0 emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 27 novembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 novembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28 novembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 novembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 28 67	101 40 67	101.75 37
3 1/2 % *netto*.	101.99 58	100 24 58	100 56 92
3 % *lordo*....	69 25 —	68 05 —	68.86 78

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Stefani* ha comunicato ieri, nel pomeriggio, il seguente dispaccio da Vienna, 27:

« La *Politische Correspondenz* scrive che recentemente vi furono a Vienna due avvenimenti tali da suscitare qualche interesse in Italia in rapporto alle sue relazioni con l'Austria-Ungheria.

Uno di tali avvenimenti fu il Congresso cattolico, riunitosi nella capitale austriaca. Questi Congressi dànno

origine talvolta a manifestazioni che feriscono il sentimento dello Stato italiano. Il Congresso cattolico di Vienna ha, invece, correttamente evitato di toccare tale corda sensibile. A questo atteggiamento del Congresso ha contribuito in alto grado l'influenza delle autorità competenti dello Stato austriaco. E' certo che ciò è stato giustamente apprezzato a Roma.

Il secondo avvenimento fu la commemorazione del 50° anniversario della morte del maresciallo Radetzky. Tale festa, dato il suo carattere interno, non avrebbe toccato il terreno della politica estera, se il borgomastro di Vienna, Lueger, non avesse creduto potersi permettere un' incursione in tale campo, col rilevare, nel suo discorso ai veterani, un preteso pericolo da parte dell'irredentismo.

Questa esortazione, completamente impreveduta, è più un indice della tendenza dell'oratore a voli retorici, che della conoscenza dei fatti che caratterizzano la politica attuale e delle esigenze risultanti dagli attuali rapporti fra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

Nessuno che conosca il vero stato delle cose in Italia può non condividere l'opinione ormai formatasi in coloro che nella nostra Monarchia seguono la politica italiana: che, cioè, le tendenze irredentiste incontrano approvazione soltanto in una piccolissima frazione della popolazione italiana, mentre la grande maggioranza se ne tiene lontana.

Lo spirito della politica attuale dei Governi dei due Stati alleati ha molto favorito tale atteggiamento di tutti gli italiani di buon senso.

Si può constatare con soddisfazione che gli sforzi dei due Governi per evitare nei loro rapporti, intimi e sinceri, qualsiasi turbamento determinato da correnti interne o dallo sfruttamento di ogni improvviso incidente, trovano nei circoli politici dei due Stati desiderabile appoggio.

Le pubbliche dichiarazioni del Borgomastro Lueger, che, in contraddizione con questo stato di cose, qualificano l'irredentismo come pericoloso per l'Austria-Ungheria, debbono essere considerate, tanto a Vienna quanto a Roma, come ingiustificate, come un anacronismo e come molto inopportune.

Dati gli eccellenti rapporti reciproci, non è il caso di pensare che tali incidenti possano lasciare traccie apprezzabili nell'opinione pubblica dei due paesi ».

* * *

Dopo animata discussione, ieri notte, la Duma dello Impero russo approvò, all'unanimità, l'indirizzo allo Czar proposto dagli ottobristi. Esso è il seguente:

« E' piaciuto a S. M. di riunire i deputati della terza Duma, di augurare loro il benvenuto e di implorare la benedizione divina sui lavori legislativi che si preparano. Ci sentiamo in obbligo di esprimere a S. M. i sentimenti della nostra devozione e la riconoscenza per la concessione alla Russia di una rappresentanza nazionale, concessione confermata da leggi organiche. Noi dedicheremo tutti i nostri sforzi, tutte le nostre speranze e tutto il nostro sapere a fortificare il nuovo stato di cose instaurato dalla volontà di S. M. col manifesto del 30 ottobre, per pacificare la patria, consolidare l'ordine legale, sviluppare l'educazione del popolo, aumentare il benessere generale e fortificare la potenza della Russia indivisibile in modo da giustificare la fiducia generale ».

La seduta è stata tolta fra entusiastiche acclamazioni allo Czar.

La stampa di Pietroburgo, secondo riferisce un dispaccio da quella città in data di ieri sera, saluta unanime la storica seduta della notte ed esprime la sua gioia che la Duma, chiamata borghese e chiamata anche la Duma dei signori, non abbia voluto aderire alla oligarchia burocratica e si sia mostrata solidale colle vere speranze nazionali.

« La Duma, aggiunge il dispaccio, ha dichiarato categoricamente che la autocrazia è definitivamente morta e ha riconosciuto altamente che il regime costituzionale ha salvato la Russia dal caos politico degli ultimi due anni.

« Le discussioni di ieri hanno dimostrato che il paese non ha da temere i pericoli reazionari perchè lo spirito liberale trionfa invincibilmente, poichè l'enorme maggioranza della nazione comprende che il ritorno alle vecchie formule governative è impossibile.

« I giornali rilevano la scissione, questa volta irreparabile, fra la destra e gli ottobristi, che hanno offerto la mano ai cadetti per salvare il manifesto del 30 ottobre da false interpretazioni. Esortano questi partiti a lavorare sempre d'accordo formando un centro potente che dirigerà sempre la vita parlamentare ».

* * *

Dopo tante notizie contraddittorie, la verità sulla situazione politica nel Portogallo comincia a farsi strada. Il corrispondente da Lisbona del *Daily Telegraph* non potendo, a causa della censura, telegrafare dalla sua residenza, si è recato alla frontiera spagnuola e di là, domenica scorsa, spedì al suo giornale un lungo dispaccio dal quale stacchiamo i seguenti brani:

« Oggi doveva aver luogo una dimostrazione di ufficiali in favore della dittatura; ma il Franco, temendo ciò potesse suscitare disordini, pregò i suoi amici di astenersi. Così la giornata passò tranquilla. Per il momento non vi è nulla di allarmante, quantunque gli spiriti siano eccitati. Si nota un grande lavorio in mezzo ai politicanti dei vari partiti. E' assai difficile prevedere che cosa potrà accadere. In apparenza prevale la calma; ma essa è stata portata da due decreti che il Franco è riuscito a far firmare al Re e contro i quali è inutile protestare. In questi due decreti è proibita assolutamente qualunque adunanza politica sotto pena di dissoluzione del Club nel quale essa avvenisse; l'altro decreto con varie pene proibisce ai giornali di commentare la situazione politica. Naturalmente in tali condizioni è difficile che qualunque forma di protesta possa aver luogo.

« A Lisbona la vita continua come al solito. La gente frequenta le strade e i caffè. Solo i politicanti sono agitati. La grande massa delle classi si è da un pezzo allontanata dalla vita politica, in cui ha perduto ogni fede, e non presta molta attenzione ai politicanti.

« In molti circoli il Franco è accolto con simpatia, e molti imparziali dichiarano che la dittatura è necessaria, perchè la politica del Portogallo era giunta ad uno stato di anarchia e di immoralità a cui era necessario porre fine. Invece i politicanti professionisti nutrono verso il dittatore un odio feroce; e se un movimento rivoluzionario avrà luogo, esso sarà provocato da loro, ma sarà assai difficile trascinare il pubblico, il quale teme di cadere da una situazione cattiva in una situazione peggiore. Grave pericolo sta nell'esercito e nella flotta, in cui i rivoluzionari hanno fatto attiva propaganda.

« A mio giudizio la situazione del Portogallo è assai

difficile, ma il momento di una rivoluzione sanguinaria è assai lontano, a meno che per una mancanza del Re o del dittatore la rivoluzione non cominci nell'esercito e nella flotta ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino è giunto ieri a Roma, proveniente da Firenze.

In Campidoglio. — L'annunziata seduta del Consiglio comunale, tenutasi iersera per l'elezione della Giunta, richiamò numeroso pubblico nell'aula capitolina. I neo-consiglieri della maggioranza erano al completo. Mancavano solamente l'on. Baccelli e il prof. Postempski, che scusarono la loro assenza.

Presiedeva il prof. Tonelli, quale eletto con maggior numero di voti tra i consiglieri.

Incaricati i consiglieri Berio, Guizzardi, Vercelloni, di funzionare da scrutatori, si procedette alla votazione.

La votazione degli assessori effettivi diede il seguente risultato: Presenti 66 — Votanti 58 — Maggioranza 34.

Antonelli avv. Francesco 57 — Ballori prof. Achille 57 — Canti prof. Gustavo 57 — Caretti Giacomo 57 — Montemartini prof. Giovanni 57 — Pietri avv. Pietro 57 — Rossi-Doria prof. Tullio 57 — Salvarezza dott. Cesare 57 — Tonelli prof. Alberto 56 — Trompeo avv. Eugenio 57.

Scheda bianca 1.

Seguì l'elezione degli assessori supplenti. Presenti 66 — Votanti 57 — Eletti: Bonomi prof. Ivànoe 57 — Gamond Carlo 57 — Quartieroni Carlo 56 — Sereni avv. Angelo 57.

Approvatosi il verbale della seduta precedente, il presidente annunziò che il Consiglio sarà convocato a domicilio; e la seduta venne tolta.

Associazione della stampa. — Presieduta dall'on. Barzilai, presidente dell'Associazione, si è riunita iersera numerosissima l'assemblea della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana.

Il presidente diede comunicazione della situazione patrimoniale rilevando che nell'ultimo periodo finanziario il patrimonio sociale si era raddoppiato, specialmente per l'introito straordinario di oltre 600,000 lire ottenuto nell'anno corrente.

L'assemblea, all'unanimità, votò un solenne plauso al presidente ed incaricò il Consiglio di esprimere la sua riconoscenza alla Repubblica di San Marino per la nota generosa elargizione.

In seguito alle migliorate condizioni del patrimonio, vennero proposte ed approvate molte importanti modificazioni allo statuto sociale, tra le quali - su relazione del comm. Giulio Norsa, a cui si devono gli studi relativi - quella che eleva le pensioni ai soci da 200 a 600 lire.

Seduta stante venne coperta dalle firme di tutti i presenti una sottoscrizione per offrire al presidente on. Barzilai una medaglia d'oro in riconoscenza dell'opera prestata a favore della Cassa pia.

Incidente ferroviario. — Ieri alle 18.30, a Genova, poco prima della partenza del treno locale 4705 per Chiavari, dalla stazione di Brignole, entrò in stazione il treno merci 5023 ed ebbe una collisione col treno 4705.

Il macchinista del treno 5023 diede il freno *westinghouse*, evitando un grave disastro.

Il vagone di centro del treno locale uscì dalle rotaie ed i passeggeri che si trovavano sui terrazzini ed in piedi caddero o vennero sbattuti contro i sedili.

Vi sono 16 feriti, fra i quali qualcuno gravemente.

Nelle riviste. — *La Marina mercantile* italiana, elegante rivista quindicinale che si pubblica a Genova, dedica parecchie pagine, adorne di bellissime fotoincisioni, al varo del nuovo transatlantico *Re Vittorio*, testè compiutosi nel cantiere della Foce, a Genova. Seguono articoli interessanti su questioni di attualità tecniche, nautiche ecc.

La pregevole rivista continua semprepiù nelle sue migliorie tipografiche, riuscendo anche sotto questo rapporto una delle migliori del genere.

Movimento commerciale. — L'altrieri furono caricati a Genova 1065 carri, di cui 479 di carbone per il commercio, a Venezia 248, di cui 69 di carbone pel commercio, ed a Savona 241, di cui 39 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Da Penang ha proseguito per Bombay l'*Ischia* della N. G. I. Il *Savoia* della Veloce è partito ieri da Montevideo per Buenos Aires. Il *Brasile* della stessa Società è partito da Las Palmas per Buenos Aires Il *Luisiana* del Lloyd italiano è giunto il 25 corr. a New York.

ESTERO.

Esposizione di elettricità a Marsiglia. — A mezzo aprile dell'anno imminente verrà inaugurata a Marsiglia un'Esposizione internazionale d'elettricità e d'applicazioni elettriche.

Marsiglia è capitale d'una regione, che comprende 400 Comuni distribuiti in 8 dipartimenti, con oltre 3 milioni d'abitanti, e che fino a non molto tempo fa non contava che pochi impianti elettrici di meschina importanza. Ma ora essa vede crearsi da potenti Società una vasta rete di distribuzione, con una serie di stabilimenti idro-elettrici che potranno disporre di opifici a vapore d'una complessiva forza di oltre 150 mila cavalli.

Da ciò è manifesta l'utilità per le intraprese elettriche e i fabbricanti d'apparecchi elettrotecnici di partecipare all'Esposizione di Marsiglia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 27. — L'ammiraglio Philibert telegrafa che la calma regna a Mogador.

Le tribù degli Zemmours hanno fatto la loro sottomissione.

Il Caid degli Anflous ha incontrato al sud di Mogador una resistenza abbastanza seria ed ha chiesto rinforzi al governatore di Mogador.

LONDRA, 27. — Il primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann, è partito per Biarritz.

Egli si fermerà qualche giorno a Parigi e ritornerà a Londra verso la metà di gennaio.

VIENNA, 27. — Il ministro degli affari esteri, barone di Aehrenthal, non ha ricevuto dal Sultano il gran cordone dell'Osmanié, come è stato erroneamente annunziato, ma il gran cordone dell'ordine del Nischan Iftikhar con brillanti.

BUDAPEST, 27. — *Camera dei deputati.* — Si intraprende la discussione del progetto di legge che autorizza il Governo a mandare in vigore il 1° gennaio 1908 il compromesso tra l'Austria e l'Ungheria.

PARIGI, 27 — *Camera dei deputati* (*Seduta antimeridiana*). — Si riprende la discussione dell'articolo terzo del progetto di legge sulla devoluzione dei beni ecclesiastici.

Il primo alinea di questo articolo stipula che ogni azione di ripresa, rivendicazione, revoca o risoluzione non può essere intentata che dagli autori dei legati e delle fondazioni pie oppure dai loro eredi in linea diretta.

Un emendamento tendente a sopprimere provvisoriamente le parole « e dalle fondazioni pie » è combattuto dal ministro Briand, il quale crede che sia necessario sapere fino da ora che le fondazioni accolte dalle fabbricerie sono considerate dalla legge del 1905 come legati di liberalità e non come contratti a titolo oneroso

Si impegna in proposito una lunga discussione giuridica.

Gli oratori del centro e di destra sostengono che queste fondazioni furono sempre considerate dai tribunali stessi come contratti a titolo oneroso.

Il ministro Briand sostiene invece la tesi opposta, Briand dimostra che, se la giurisprudenza assimilò queste fondazioni a contratti a titolo oneroso, i tribunali manifestarono invece divergenze di opinioni.

Oggi bisogna precisare il testo della legge 1905. La responsabilità dello stato attuale di cose incombe alla Chiesa (Proteste a destra, acclamazioni a sinistra).

Ferdinando Bougère replica che, se i cattolici non formarono le associazioni cultuali, è perchè attendono ancora il riconoscimento delle associazioni costituite nella Maine-et-Loire per ricevere le fondazioni destinate alla beneficenza e scolastiche (Applausi a destra).

Briand risponde che nessun tentativo di questo genere era a sua conoscenza. La verità è che un ordine venuto dall'estero ha vietato la costituzione delle assemblee cultuali (Applausi a sinistra).

Si mette ai voti il primo paragrafo dell'articolo tre, così modificato dal nuovo emendamento, che è accettato dal Governo:

« Qualsiasi azione di ripresa, che sia qualificata rivendicazione, revoca o risoluzione, deve essere vietata..... ecc.... ».

Il voto si fa per alzata e seduta.

È dichiarato dubbio.

La Destra afferma che il paragrafo è stato respinto e chiede lo scrutinio nominale. Alcuni rimproverano al Governo di aver fatto votare gli assenti. Sorge un violento tumulto. I deputati si apostrofano.

La fine della votazione è rimandata al pomeriggio. La seduta è tolta.

VIENNA, 27. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli:

Un *Iradè* rifiuta definitivamente la domanda di concessione del gruppo Vitalis e della Banca ottomana per il bacino carbonifero di Eraclea.

Il rifiuto sarebbe stato determinato dalla protesta dei capitalisti italiani, divenuti recentemente proprietari del bacino suddetto, i cui interessi sarebbero pregiudicati in caso di monopolizzazione.

COSTANTINOPOLI, 27. — Secondo le ultime notizie pubblicate dai giornali, dei 400 passeggeri che si trovavano a bordo del *Kaplan*, incagliatosi presso Eraclea, se ne sono salvati 290.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati* (*Seduta pomeridiana*). — Si riprende la discussione del progetto di legge per la devoluzione dei beni ecclesiastici.

Il paragrafo primo dell'art. 3, discusso nella seduta di stamane, viene approvato per alzata e seduta.

Si chiede poscia la soppressione delle parole « o delle fondazioni pie » nel secondo paragrafo, che è così concepito: « L'azione non può essere esercitata che in ragione dei doni, dei legati o delle fondazioni pie, e soltanto dagli autori o dai loro eredi in linea diretta ».

L'emendamento viene respito, con 363 voti contro 200, malgrado la viva difesa fatta da Beauregard.

L'abate Lemire sostiene un emendamento per aggiungere le parole « legatario universale » dopo le parole « e loro eredi in linea diretta ». L'abate Lemire ritiene che giuridicamente il legatario universale si ponga sulla stessa linea dell'erede in linea diretta ed anche con più diritto di lui in quanto rappresenta la volontà del defunto.

La Commissione combatte, come contrario alla legge del 1905, l'emendamento Lemire che viene respinto con 324 voti contro 237.

Durante la discussione Delahaye apostrofando Briand protesta contro il suo carattere ignominioso.

Briand replica: Vi invio lo schiaffo che vi meritate.

Il presidente richiama all'ordine Delahaye La discussione prosegue.

Gauthier de Clagny sostiene un emendamento inteso ad aggiungere allo stesso alinea le parole « salvo il caso nel quale l'azione fosse stata intentata prima della promulgazione della presente legge ».

Briand dichiara: Volemmo dare un'indicazione così netta ai tribunali, pur lasciando loro il diritto di giudicare i fatti specifici, perchè l'interpretazione della legge non deve essere dubbia.

Ribot replica che si esce dall'ambito della legge del 1905 Vi è un diritto assolutamente nuovo. Occorre che la Camera abbia il coraggio di assumere la responsabilità dei propri atti.

L'inatteso intervento di Ribot desta viva emozione

L'emendamento di Gauthier de Clagny è respinto con 343 voti contro 209.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle 6.40.

PARIGI, 27. — Il primo ministro inglese, sir H. Campbell Bannermann, è giunto nel pomeriggio proveniente da Londra.

MADRID, 27. — *Camera dei deputati*. — Parecchi deputati chiedono al Governo di prendere provvedimenti per evitare i disastri ferroviari.

Il ministro dei lavori pubblici dichiara che esigerà che siano stabilite le responsabilità relative al disastro di Riudecanas.

Si riprende poi la discussione del progetto per la riorganizzazione navale.

Il presidente del Consiglio, Maura, dichiara che occorre o sopprimere il Ministero della marina od intraprendere la riorganizzazione navale. Aggiunge che la Spagna è fra tutte le nazioni quella che ha maggior bisogno di fare una politica pacifica, essenziale per la sua esistenza, e che la sua volontà non deve mai dipartirsi dal mantenimento della pace.

Per ciò che concerne l'atto di Algesiras, Maura dice che non intende di discuterlo, ma crede di avere bene servito il suo paese agendo come agì nella questione del Marocco. D'altronde l'immensa maggioranza della nazione spagnuola ha approvato e secondato la sua condotta. La politica che si fa al Marocco è una politica di pace, pel mantenimento della quale la Francia e la Spagna hanno assunto verso le altre nazioni tutta la responsabilità. La Spagna non consentirà mai che dalla Mulaja fino alla baia di Tangeri alcuna nazione intacchi l'integrità della patria, qualsiasi cosa ciò possa costare (Vivi applausi).

Circa l'azione comune franco-spagnuola, Maura dice che essa non deve suscitare alcuna diffidenza perchè non ne merita alcuna.

Quanto alla politica della Spagna, il presidente del Consiglio aggiunge che la Spagna non si troverà mai sola, ma avrà sempre interessi comuni e forze parallele che le permetteranno di serbare la neutralità degli eventi futuri. Non saremo mai forti da noi soli, ma se giungesse la sventura non saremo isolati come talvolta accadde. Occorre profittare dell'occasione che si presenta per lavorare alla nostra difesa. L'impresa sarà lenta e perciò tanto più deve cominciare quanto più presto è possibile.

Il Governo non pretende di costruire una squadra grandiosa, ma di gettare la base della nostra futura potenza navale. L'opera è gigantesca e quindi i duecento milioni che le dedichiamo non costituiscono una cifra definitiva, ma iniziale. Dopo che delle nostre forze navali ci occuperemo dei nostri porti.

Moret, capo del partito liberale, espone alcune osservazioni di dettaglio sul progetto di costruzione navale, ma ne difende l'insieme. Il suo discorso è spesso interrotto da applausi e termina fra una generale ovazione; anche il presidente del Consiglio applaude calorosamente.

L'ex-ministro democratico, Canalejas, si associa alle dichiarazioni di Maura e di Moret a nome del gruppo democratico.

Azcarate, repubblicano, e Ventoso si associano a nome dei loro rispettivi partiti, il repubblicano e quello della solidarietà catalana.

LALLA MARNIA, 27. — Stamane, prima dell'arrivo dei rinforzi della legione straniera inviati al luogotenente Sebille, i marocchini, che avevano ieri attaccato i francesi, hanno fatto una nuova incursione, hanno passato il Kiss ed hanno attaccato il posto di Bab El Sah.

Il luogotenente Sebille, con quaranta *goumiers*, sostenuti da sessanta tiragliatori, tiene testa agli assalitori.

Non si ha alcuna notizia del risultato del combattimento, ma non si nutre alcun timore, perchè sono state prese tutte le misure necessarie.

CETTIGNE, 28. — La Scupstina ha eletto presidente Labutd-Qointch, membro dell'Alta Corte di giustizia ed ex-ministro dell'interno.

Oggi vi sarà la solenne apertura della Scupstina con un discorso del trono.

LONDRA, 28. — Telegrafano da Teheran al *Times*: I disordini si estendono. La situazione è grave a Tabris e cattiva a Teheran.

Il gabinetto si è dimesso, ma le dimissioni non sono state accettate.

Si teme che avvengano disordini nei dintorni della capitale.

LALLA MARNIA, 27. — In seguito all'incursione di oggi dei marocchini sul territorio francese l'allarme è stato grande, ma la popolazione ben presto è ritornata calma.

Tutte le misure sono state prese per proteggere efficacemente la frontiera.

TANGERI, 28. — Il luogotenente Sebille, lasciato il 26 in osservazione a Menessed-Kiss, ha avuto uno scontro con 2000 marocchini ed è stato respinto.

I marocchini hanno passato il Kis, ma senza superare Mennessed e sono poscia rientrati ad Aghal.

In seguito a questo incidente sono state prese nuove misure preventive in modo da far fronte in avvenire a qualsiasi eventualità.

LONDRA, 28. — Dispacci da Tangeri ai giornali dicono che, avendo Raisuli accettato le offerte che gli sono state fatte, il Caid Mac Lean sarà liberato fra giorni.

El Bagdadi, dopo la sua sconfitta da parte degli Chaouias, è stato costretto a rifugiarsi nella *kasbah* di Skeira per attendervi soccorsi. Egli è rimasto ferito ed ha subìto gravi perdite.

I feriti di Mulai Rachid arrivano in gran numero a Rabat.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 27 novembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.62.
Barometro a mezzodì	761 84.
Umidità relativa a mezzodì	67.
Vento a mezzodì	NE debole
Stato del cielo a mezzodì	3|4 coperto
Termometro centigrado	massimo 14.2. minimo 7.7.
Pioggia in 24 ore	goccie

27 novembre 1907.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia centrale, minima di 733 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 1 a 3 mm.; temperatura diminuita al sud e Sicilia, aumentata altrove; poche pioggiarelle sparse.

Barometro: minimo a 763 al nord-Sardegna; massimo a 766 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli e moderati vari; cielo nuvoloso sull'Italia superiore con qualche pioggia; in gran parte sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 novembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	calmo	12 3	4 3
Genova	coperto	legg. mosso	10 4	9 1
Spezia	nebbioso	legg. mosso	10 1	5 5
Cuneo	1/4 coperto	—	4 7	0 8
Torino	3/4 coperto	—	4 7	0 5
Alessandria	coperto	—	4 0	3 2
Novara	coperto	—	5 5	0 8
Domodossola	sereno	—	9 5	— 0 9
Pavia	nebbioso	—	4 8	4 0
Milano	coperto	—	5 2	1 6
Como	coperto	—	6 0	0 2
Sondrio	sereno	—	5 0	0 3
Bergamo	nebbioso	—	5 2	1 4
Brescia	coperto	—	8 0	2 0
Cremona	coperto	—	4 6	4 0
Mantova	nebbioso	—	5 6	1 5
Verona	nebbioso	—	4 3	2 9
Belluno	1/2 coperto	—	2 8	— 1 8
Udine	coperto	—	5 3	— 0 2
Treviso	coperto	—	4 7	— 0 1
Venezia	coperto	calmo	4 6	3 5
Padova	coperto	—	4 7	3 5
Rovigo	nebbioso	—	4 7	2 4
Piacenza	coperto	—	4 9	0 7
Parma	nebbioso	—	5 0	2 0
Reggio Emilia	coperto	—	5 5	1 0
Modena	coperto	—	5 8	3 8
Ferrara	coperto	—	6 3	2 2
Bologna	sereno	—	5 4	3 4
Ravenna	coperto	—	6 8	0 5
Forlì	coperto	—	8 0	1 4
Pesaro	coperto	calmo	9 2	3 5
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	11 0	2 5
Urbino	coperto	—	7 3	2 0
Macerata	1/2 coperto	—	9 6	2 7
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	10 5	4 0
Perugia	coperto	—	7 1	5 1
Camerino	coperto	—	8 1	5 1
Lucca	nebbioso	—	7 6	3 2
Pisa	piovoso	—	8 8	6 7
Livorno	coperto	mosso	9 0	6 3
Firenze	coperto		6 8	5 6
Arezzo	nebbioso	—	6 9	3 9
Siena	coperto	—	6 8	2 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	13 7	7 7
Teramo	sereno	—	10 9	3 1
Chieti	sereno	—	9 5	3 6
Aquila	coperto	—	8 3	0 6
Agnone	sereno	—	8 8	1 0
Foggia	sereno	—	12 4	6 8
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	13 0	8 0
Lecce	1/2 coperto	—	15 0	7 2
Caserta	nebbioso	—	12 5	6 4
Napoli	sereno	legg mosso	12 6	8 2
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	10 5	— 1 5
Caggiano	sereno	—	10 2	4 4
Potenza	sereno	—	8 0	2 1
Cosenza	sereno	—	14 7	4 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 4	4 3
Reggio Calabria	piovoso	calmo	16 0	11 0
Trapani	coperto	calmo	16 4	12 3
Palermo	coperto	legg. mosso	17 2	8 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 5	10 5
Caltanissetta	sereno	—	14 0	9 2
Messina	coperto	calmo	17 0	10 6
Catania	sereno	legg. mosso	17 0	8 7
Siracusa	1/4 coperto	calmo	13 0	8 5
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	15 6	6 0
Sassari	coperto	—	14 8	7 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.